

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1027

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUCCHESI

Presentata il 22 novembre 1979

Inquadramento del personale del Ministero delle finanze assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, nelle categorie del personale non di ruolo dello stesso Ministero

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il personale straordinario assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per un periodo di novanta giorni presso i vari uffici dell'amministrazione finanziaria, ha acquistato durante il breve periodo di assunzione una esperienza tecnico amministrativa che ha permesso ai vari settori della stessa Amministrazione finanziaria di sviluppare e svolgere una notevole mole di lavoro.

I benefici in senso operativo sono stati molto sensibili nell'ultimo periodo di assunzione dato che nel primo periodo il personale assunto è stato impegnato nell'apprendere l'iter procedurale del settore nel quale è stato assegnato.

Se poi il personale, già in parte istruito e pratico di alcuni servizi viene licenziato alla scadenza dei novanta giorni per essere sostituito con altro personale da istruire e da licenziare subito dopo, appare chiaro, a parte il costo non indifferente che grava sulla collettività, che le conseguenze che ne derivano sono estre-

mamente disastrose per l'amministrazione e per i suoi servizi.

Una tale procedura oltre che costituire uno sperpero di pubblico denaro disattende anche gli effetti sociali legati ad una politica occupazionale specie nel settore del Ministero delle finanze.

La utilizzazione di detto personale, assunto ai sensi del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ha dato ottimi risultati in tutti i settori dell'Amministrazione finanziaria, tasse, imposte dirette, dogane, commissioni tributarie, intendenze di finanza e uffici tecnici erariali, oltre che nelle apparecchiature periferiche del sistema informativo consentendo di fornire all'Anagrafe tributaria numerosi dati utili a prevenire e combattere la evasione fiscale.

Per quanto precede e sulla base della valida esperienza acquisita oltre che per motivi sociali, si auspica il passaggio di detto personale nelle categorie del personale non di ruolo del Ministero delle finanze.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, assunti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed in attuazione del decreto ministeriale 3 febbraio 1979 (registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1979, registro n. 9 finanze, foglio n. 339), abbiano prestato servizio presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti ad eccezione dei limiti di età, sono collocati, con la qualifica di diurnisti, a seconda delle mansioni per le quali vennero assunti, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabiliti per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Agli stessi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni, con riduzione a metà dei periodi di servizio in esso indicati.